

Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione governativa n. 2233 del 27 maggio 2003 con la quale il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti limiti alle tariffe offerte dai consulenti che prestano i loro servizi allo Stato:

- per un giorno di lavoro: da fr. 720.00 a fr. 1'800.00;
- per ora di lavoro: da fr. 90.00 a fr. 225.00;

considerato che questi valori non sono mai stati aggiornati e che non tengono quindi conto degli sviluppi conosciuti in oltre un decennio dal mercato relativo alle diverse professioni;

ribadita l'importanza di determinare un tetto massimo alle tariffe praticate dai consulenti esterni che offrono le loro prestazioni all'Amministrazione cantonale;

sentito il Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto (GCIr);

su proposta della Cancelleria dello Stato;

risolve:

1. Nella stipulazione di un contratto di consulenza, per quanto riguarda i settori di servizio qui di seguito menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo, il committente si conforma alle seguenti tariffe quadro, IVA esclusa, il cui tetto massimo è da considerarsi come tariffa eccezionale applicabile a specialisti molto qualificati o esperti in campi specifici:

per giorno di lavoro:	fino a un massimo di Fr.	2'000.00
per ora di lavoro:	fino a un massimo di Fr.	250.00

2. Qualora il prezzo convenuto ecceda i valori massimi esplicitati, esso necessita dell'accordo preventivo del Consiglio di Stato.

3. Il rimborso delle spese vive (trasporto, alloggio, ecc.) è riconosciuto nei limiti del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

4. Per il versamento degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LANF) valgono le disposizioni federali in materia.

5. Le offerte per consulenza possono presentare importi a corpo. A titolo informativo, tali offerte indicano gli elementi alla base dell'onorario forfettario, che vanno menzionati anche nel contratto.

6. I settori ai quali si applica il presente tariffario sono elencati di seguito (lista non esaustiva):

- Informatica e attività connesse
- contabilità, gestione contabile, controllo e controlling
- revisioni, perizie contabili e attività annesse
- ricerche di mercato e sondaggi
- consulenza aziendale e attività connesse
- architettura, pianificazione urbana e paesaggistica
- consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetto edili
- mandati di studio (ad esempio analisi atte a definire l'aggiudicazione di commesse nel caso di più offerenti)
- pubblicità, informazione e relazioni pubbliche
- perizie e analisi giuridiche
- attività formative e selezione del personale

il presente tariffario non si applica, per contro, alle prestazioni disciplinate da disposizioni speciali.

7. Nel contratto di consulenza sono stabiliti anche l'obbligo di cessione allo Stato del Cantone Ticino dei diritti di proprietà intellettuale delle prestazioni del mandatario (rapporti, piani, altri documenti, prestazioni tecniche e convenzionali), tranne quelli riservati dall'uso nel ramo professionale, e l'impegno a richiedere preventivamente allo Stato del Cantone Ticino l'autorizzazione scritta per la divulgazione o il riutilizzo dei risultati della prestazione da esso retribuita.

8. La presente risoluzione governativa entra in vigore immediatamente e annulla e sostituisce la n. 2233 del 27 maggio 2003.

9. Comunicazione:


- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Commissione della gestione e delle finanze (tramite francesca.martini@ti.ch)
- Gruppo di coordinamento interdipartimentale allargato (tramite paola.fusaroli@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri